

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 3 novembre 2006 in Reggio Emilia, tra:

tra

Il Collegio Imprenditori Edili dell' API di Reggio Emilia, aderente all' ANIEM, rappresentato dagli imprenditori Geom. Ippolito Monti (presidente) Geom. Elio Annovi, Geom. Piero Ferrari, Geom. Luigi Berni, Geom. Tiziano Pattacini, Sign. Fabio Frascari, Geom. Roberto Cervi, Ing. Alessandro Erminetti, Rag. Sauro Marazzi, Sig. Enzo Bertani, assistiti dal Segretario del Collegio, Geom. Tiziano Tartaglia

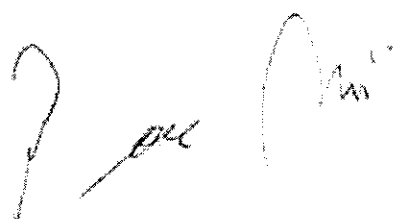
E

La FENEAL-UIL rappresentata dal signor Marco Morisi,
La FILCA-CISL rappresentata dal signor Rosario Cosma,
La FILLEA-CGIL rappresentata dai signori Matteo Alberini, Gino Suffritti, Marcello Rinaldi

si è stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale delle imprese industriali edili ed affini della provincia di Reggio Emilia del 3.02.2003, di cui i testi allegati costituiscono parte integrante.

le Parti firmatarie, inoltre:

- si rendono disponibili ad istituire un tavolo congiunto con le altre Associazioni imprenditoriali del settore aderenti alla C.E.M.A. che entro tre mesi dal rinnovo dei contratti integrativi territoriali di Reggio Emilia affronti i temi riguardanti gli EE.BB. (Cassa edile, Scuola, CTP, ASE, RLS e RLST) le contribuzioni, il sistema di premialità, le assistenze extra-contrattuali, l'omogeneizzazione tra i sistemi delle Casse Edili della provincia di Reggio Emilia. Resta inteso che il tavolo congiunto dovrà attenersi ad una impostazione che non faccia aumentare la contribuzione complessiva a carico delle aziende e che salvaguardi l'equilibrio delle risorse economiche della C.E.M.A..
- Integreranno il Testo unico dei Contratti Collettivi Integrativi Territoriali delle piccole e medie industrie edili di Reggio Emilia, coordinando i testi precedenti con le intese raggiunte con il presente rinnovo.
- Tutto quanto contenuto negli accordi precedenti che non sia espressamente modificato dai testi in allegato, si intende confermato.
- Salvo quanto diversamente specificato, il presente rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale delle imprese industriali edili ed affini della provincia di Reggio Emilia decorre dall'01 gennaio 2006 ed ha durata sino al 31 dicembre 2009.



ANTEM CONFAP

Collegio Imprenditori Edili di Reggio Emilia

FILCA-CISL

FENEAL-UIL

FILLEA-CGIL

Comma aggiunto all'art. 1 del CPI (sistema informativo territoriale)

Le Parti concordano di adempiere all'obbligo di rendere riconoscibili i propri dipendenti previsto dalla legge n. 248/2006, attraverso l'adozione del cartellino di riconoscimento, indipendentemente dalla consistenza occupazionale delle imprese e/o del cantiere.

Le Parti concordano che tutti i cartellini rilasciati ai propri dipendenti a partire dall' 01.01.2007 recheranno l'indicazione della cassa edile cui aderisce l'impresa e dei relativi codici di iscrizione dell'impresa e del lavoratore a cui il cartellino è intestato.

P. M. Ricci

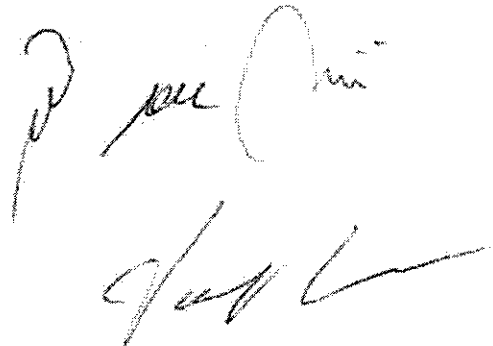
Gianni L.

Art. 1-Ter. - Grandi opere

Qualora un cantiere superi per dimensione i 21 milioni di euro si aprirà, preliminarmente all'avvio dello stesso, una fase di confronto in sede territoriale tra le Parti firmatarie del presente contratto, con la partecipazione dell'impresa o del consorzio aggiudicatario del lavoro.

Il confronto è finalizzato a fornire informazioni in ordine (a titolo esemplificativo) ai seguenti temi : previsioni occupazionali, gestione dei programmi produttivi, orari e organizzazione del lavoro, i subappalti previsti, i interventi in materia di sicurezza, servizi logistici e di cantiere.

Eventuali accordi applicativi non potranno determinare per le imprese interessate costi aggiuntivi a quelli già stabiliti, per i medesimi istituti contrattuali, dal CCNL e/o dalla contrattazione collettiva territoriale.

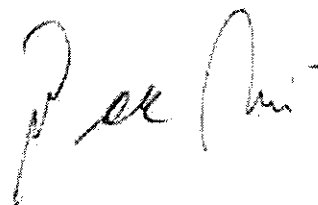
Two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style and appears to be 'P. M. Cini'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'G. M. L.'.

Parziale modifica dell'Art.4 del C.I.P. 3 febbraio 2003 :

1. Le Parti ribadiscono quanto già affermato nella contrattazione collettiva territoriale precedente circa l'importanza della formazione e dell'aggiornamento per la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori edili e, per questo tramite, per la qualificazione delle stesse imprese, in un'ottica che deve mirare a favorire la certezza e l'ampia diffusione tra i lavoratori dell'impresa delle iniziative e dei momenti formazione e/o aggiornamento.

Nel contesto di cui sopra si ribadisce il ruolo centrale dell'Ente di Formazione Professionale Edile (EFPE) di Reggio Emilia. Pertanto si ritiene che in una realtà, come quella attuale, caratterizzata da processi di forte differenziazione tra le imprese del settore delle costruzioni, l'EFPE debba continuare ad operare nell'ottica di individuazione dei bisogni reali delle diverse imprese, al fine di offrire, organizzare e realizzare oltre a momenti formativi trasversali a più realtà aziendali ("corsi a catalogo"), anche interventi mirati in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze della singola impresa.

2. Per quanto concerne la formazione in materia di apprendistato, le Parti valutano positivamente l'accreditamento che l'EFPE ha ottenuto dalla Regione Emilia -Romagna quale soggetto formativo abilitato alla realizzare della formazione degli apprendisti. Ciò anche al fine di consentire alle aziende, per il tramite della formazione esterna organizzata e realizzata dall'EFPE, di ottenere i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione.
3. Per quanto concerne la formazione teorica di base per i contratti di inserimento, al fine di sostanziare l'impostazione del CCNL che riconosce all'EFPE un ruolo prioritario su questa materia, si conviene quanto segue:
 - ✓ l'EFPE è chiamato ad organizzare corsi di formazione teorica di durata complessiva pari a 16 ore. Quanto al programma dei corsi lo stesso andrà definito in coerenza con le materie previste dal CCNL (nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale);
 - ✓ l'EFPE porterà a conoscenza delle aziende iscritte caratteristiche e programma dei corsi;
 - ✓ le aziende che - come previsto dal vigente CCNL - potranno effettuare la formazione teorica direttamente al loro interno, dovranno attenersi ai contenuti dei programmi che saranno predisposti dal EFPE e con essa coordinarsi. In tal senso l'EFPE è tenuto a stabilire modalità e forme di questo coordinamento;
 - ✓ nell'organizzare la formazione su questa materia e compatibilmente con l'obiettivo generale del contenimento dei costi, l'EFPE deve proporsi di dare ai corsi una periodicità almeno semestrale, onde assicurare la tempestività della stessa nella fase di primo inserimento della persona nel contesto lavorativo.
4. Le imprese potranno richiedere all'EFPE l'elenco delle persone che ottengono periodicamente attestati formativi e che sono interessate a ricercare opportunità occupazionali nel settore. L'EFPE avrà cura di ottenere dagli interessati le necessarie autorizzazioni alla divulgazione di informazioni personali.



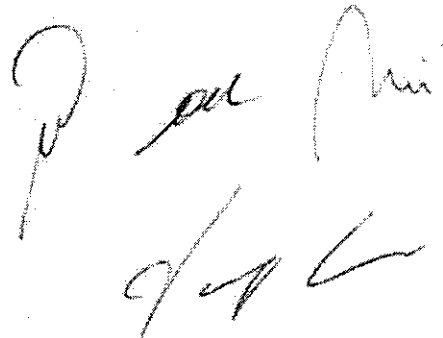
Art. 5 - IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Integrazione

Le parti concordano sull'obbligatorietà di iscrizione alla CEMA/Cassa Edile da parte delle imprese appaltatrici non italiane.

Si stabilisce di dare luogo ad un confronto con il quale le Parti intendono aggiornare la normativa contrattuale, già prevista al vigente art. 5 del CIP, in materia di appalti e subappalti, che contribuisca all'intensificazione delle iniziative per prevenire e contrastare il lavoro nero, l'evasione contributiva e la presenza d'impresa irregolari negli appalti d'opere o lavori, coordinandosi e favorendo l'applicazione delle procedure di gestione dell'appalto introdotte dai protocolli siglati a livello locale con le Stazioni Appaltanti Pubbliche.

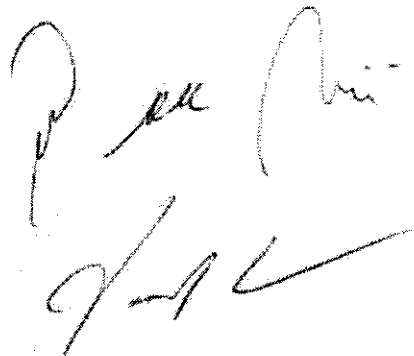
Tale confronto dovrà concludersi entro 4 mesi dalla stipula del presente rinnovo.

The block contains two handwritten signatures in dark ink. The top signature is a cursive script, possibly reading 'P. de M...' or similar. The bottom signature is also cursive, appearing to be 'd. p. l.' or similar. Both are written in a fluid, personal style.

Ruolo della Cassa Edile (C.E.M.A.)

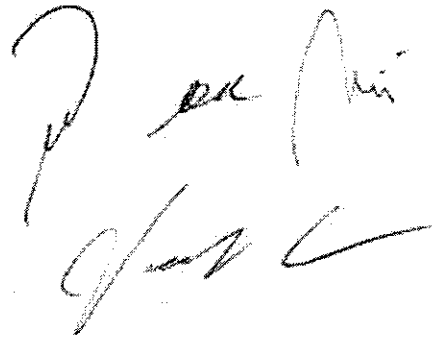
Integrazione / modifica all'art. 5bis del C.I.P. vigente

- ✓ In applicazione delle disposizioni vigenti del CCNL, tutte le imprese che assumano operai da adibire a cantieri o altre unità produttive situate in provincia di Reggio Emilia sono tenute, sin dalla data di assunzione, ad iscrivere questi lavoratori alla C.E.M.A. di Reggio Emilia. Parimenti si dovrà procedere nel caso di operai assunti altrove che, nel corso del loro rapporto di lavoro, siano definitivamente trasferiti in un cantiere o in altra unità produttiva situata in provincia di Reggio Emilia; in questo caso l'iscrizione dovrà decorrere dalla data del trasferimento.
- ✓ Nell'ambito delle iniziative per contrastare il lavoro irregolare e al fine di disincentivare comportamenti tesi ad eludere gli obblighi contributivi, la Parti firmatarie il presente contratto convengono sulla opportunità dell'introduzione di forme di riduzione dei contributi o di altre modalità premiali a favore delle imprese che adempiono tali obblighi, con ciò riducendo il differenziale di costo del lavoro tra aziende regolari ed irregolari. A questo proposito le Parti sono impegnate a verificare con le altre Associazioni imprenditoriali da cui promana la C.E.M.A., la possibilità di prevedere e/o ampliare - per quanto concerne la contribuzione agli enti bilaterali - norme premiali a favore delle imprese in regola con i versamenti dei predetti contributi.
- ✓ Le Parti sottoscritte convengono sulla opportunità che tanto il termine per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (DLO), quanto quello per il versamento dei relativi contributi vengano fissati entro e non oltre il giorno 28 del mese successivo al periodo di paga a cui si fa riferimento.
Pertanto le Parti impegnano i rispettivi rappresentanti nell'organo amministrativo della C.E.M.A. affinché, di concerto con quelli delle altre Associazioni imprenditoriali, si proceda alla modifica del Regolamento Esecutivo della Cassa recependo il termine di cui sopra.
- ✓ Le Parti sottoscritte convengono di verificare congiuntamente alle altre Associazioni imprenditoriali da cui promana la C.E.M.A. di Reggio Emilia la possibilità di consentire alle aziende con sede in altro territorio che iscrivono temporaneamente propri operai alla Cassa, di richiedere di avvalersi, in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi territoriali di Reggio Emilia, della facoltà di accantonare presso la C.E.M.A. il trattamento economico per ferie, secondo quanto disposto dal CCNL applicato. In ogni caso, questa possibilità potrà essere consentita quando le lavorazioni che determinano l'iscrizione siano destinate ad esaurirsi in un periodo di tempo limitato, da definirsi congiuntamente alle altre Associazioni imprenditoriali. *(entro la fine dell'AE in corso)*



Parziale modifica dell'Art. 10 del C.I.P. 3 febbraio 2003 :

I lavoratori, dotati di specifica patente o attestato di formazione professionale o consolidata esperienza nel ruolo, incaricati della conduzione di macchine operatrici di cantiere e gru, saranno inquadrati al 4° livello a condizione che siano in grado di provvedere alla normale manutenzione del mezzo loro affidato e che tale compito sia stato loro affidato dall'azienda.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. M.' followed by a flourish.

I seguenti artt. del testo unico dei contratti integrativi provinciali Aniem-Confapi variano come segue :

Art. 21 – Indennità attrezzi (art. sostituito interamente)

Gli attrezzi di uso comune necessari allo svolgimento delle mansioni richieste ai lavoratori dipendenti saranno forniti direttamente dall'impresa. Sarà cura del dipendente custodirli nel miglior modo possibile.

Pertanto, la corrispondente indennità non viene più corrisposta a far data dal 1 gennaio 2007.

Art. 8 – Mensa (integrazioni e modifiche)

Ad integrazione del 1° punto del 2° comma dell' art. 8 del testo unico dei contratti integrativi provinciali Aniem-Confapi (mensa) si concorda che :

“ in assenza di altre strutture, il servizio mensa potrà essere assicurato anche mediante convenzione dell'azienda con esercizi commerciali provvisti di licenza alla somministrazione di pasti. “

Ad integrazione del 2° punto del 2° comma dell' art. 8 del testo unico dei contratti integrativi provinciali Aniem-Confapi (mensa) si concorda che :

“ L'onere relativo al costo del pasto, a far data dal 1 ottobre 2006, sarà ripartito al seguente modo : 80% a carico dell'impresa, 20% a carico del lavoratore “

L'indennità sostitutiva di mensa viene elevata ad € 4,00 giornaliera dal 1 ottobre 2006 e ad € 4,20 dal 1 gennaio 2009.

Art 18 (Indennità giornaliera di disagio) ; Art. 19 (Indennità di trasporto)

I valori delle indennità di cui sopra sono definiti con gli importi indicati nella Tabella “ 2 “ allegata al presente accordo.

Art. 18 bis (Indennità di trasferta) ;

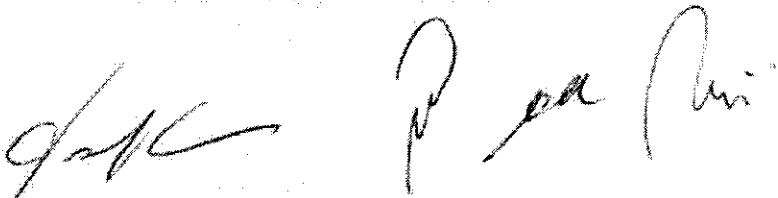
I valori della indennità di cui sopra sono definiti con gli importi indicati nella Tabella “ 2 “ allegata al presente accordo. Inoltre il diritto alla trasferta per gli impiegati che svolgono mansioni operative continue sui cantieri, assimilabili a quelle degli operai, scatta dalla fascia oltre i 65 km anziché dai 100 km.

Art 16 (Indennità territoriale di settore) ; Art. 17 (Premio di produzione impiegati) ; Art. 17 bis (Elemento Economico Territoriale)

I valori delle indennità di cui sopra sono definiti con gli importi indicati nella Tabella “ 1 “ allegata al presente accordo.

Art. 23 bis : Indennità stesa bitume.

A partire dal 1 gennaio 2007 l'indennità di stesa bitume è elevata dal 10 al 12 %. Invariato il resto dell'articolo.



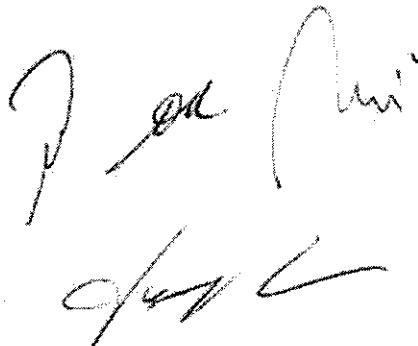
**L' art 22 del testo unico dei contratti integrativi provinciali Aniem-Confapi (ex
indennità linee elettriche) , diventa il seguente :**

Art 22. - Lavori speciali

Le Parti concordano che :

- ✓ i lavori di rimozione dell'amianto rientrano nella tipologia prevista al punto 9 dell'art. 20 del CCNL 11.06.2004 e che ai lavoratori adibiti a ciò e a patto che abbiano frequentato un corso abilitante riconosciuto da ASE, vengano riconosciute le relative maggiorazioni.
- ✓ le opere urgenti di protezione e consolidamento durante i periodi di piena dei corsi d'acqua, gli smottamenti, le frane, gli eventi sismici rientrano nella tipologia prevista al punto 14 dell'art. 20 del CCNL 11.06.2004 e che ai lavoratori destinati a ciò vengano riconosciute le relative maggiorazioni.
- ✓ i lavori in altezza su piattaforme aeree e cestelli rientrano nella tipologia prevista al punto 15 dell'art. 20 del CCNL 11.06.2004 e che di conseguenza ai lavoratori destinati a ciò vengano riconosciute le relative maggiorazioni.

Il lavoratore potrà richiedere, in caso di contestazione, il prospetto esplicativo del calcolo delle remunerazioni corrisposte.



Art. 27 bis – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Fermo restando che nelle piccole e medie imprese reggiane, in applicazione dell'art. 89, paragrafo D, 1° comma, del CCNL i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, si concorda quanto segue:

- ✓ Per le imprese nelle quali, entro il 30 giugno 2007, i lavoratori non abbiano eletto l'RLS interno secondo le procedure previste dagli accordi vigenti, verrà individuato un rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST), che opererà su scala territoriale e solo nell'ambito delle imprese non dotate di RLS.
- ✓ preventivamente al primo accesso, l'RLST sarà tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l'impresa o le imprese per le quali svolge le proprie funzioni.
- ✓ in uno spirito di collaborazione finalizzato ad elevare le attenzioni in materia di sicurezza in cantiere, l'RLST, a fronte di problemi riscontrati nei confronti delle imprese, prima di assumere altre iniziative ne darà informazione alle stesse.
- ✓ Entro il 31 gennaio 2007, le imprese, tramite la associazione di rappresentanza, comunicheranno alle OO.SS. l'elenco degli RLS eletti.

Nota a verbale

Le Parti si impegnano ad affrontare congiuntamente alle altre Associazioni firmatarie di contratti territoriali del settore edile un riordino complessivo del sistema CTP-ASE-RLS (aziendali e territoriali).

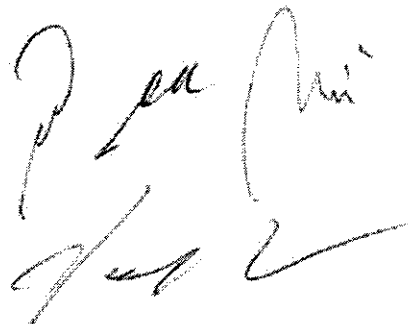


Tabella EET ed ITS/PPR integrativo 2006

Integrativo Provinciale Aziende Edili aderenti all' API

Operai													
		50% dell' EET al 1 marzo 2006				INCREMENTO		50% dell' EET al 1 marzo 2006				INCREMENTO	
Qualifica	Liv.	PAR.	P.Base dal 01-mar-06 €/ora	E.E.T al 01-mar-06 €/ora	ITS al 01-mar-06 €/ora	che transita all' ITS dal 1 ott. 2006	ITS dal 01-ott-06 €/ora	E.E.T. dal 01-ott-06 €/ora	E.E.T. dal 01-ott-06 €/ora	che transita all' ITS dal 1 giugno 2007	ITS dal 01-giu-07 €/ora	E.E.T. dal 01-giu-07 €/ora	E.E.T. dal 01-giu-07 €/ora
7*	200												
6*	180												
5*	150		5,22156	0,61057	0,79622	0,30529	1,10161	0,15685	0,46193	0,30529	1,40679	0,20886	0,36561
4*	140		4,87335	0,56985	0,75790	0,28493	1,04283	0,14620	0,43113	0,28493	1,32775	0,19493	0,34113
3*	130		4,52532	0,52915	0,71318	0,26458	0,97776	0,13576	0,40033	0,26458	1,24233	0,18101	0,31677
2*	117		4,07277	0,47623	0,65479	0,23812	0,89291	0,12218	0,36030	0,23812	1,13102	0,16291	0,28509
1*	100		3,48104	0,40704	0,58189	0,20352	0,78541	0,10443	0,30795	0,20352	0,98893	0,13924	0,24367
Impiegati													
		50% dell' EET al 1 marzo 2006				INCREMENTO		50% dell' EET al 1 marzo 2006				INCREMENTO	
Qualifica	Liv.	PAR.	P.Base dal 01-mar-06 €/mese	E.E.T al 01-mar-06 €/mese	P.Pr. al 01-mar-06	che transita al P.Pr. dal 1 ott. 2006	P. Pr. 01-ott-06 €/mese	E.E.T. dal 01-ott-06 €/mese	E.E.T. dal 01-ott-06 €/mese	che transita al P.Pr. dal 1 giugno 2007	P. Pr. 01-giu-07 €/mese	E.E.T. dal 01-giu-07 €/mese	E.E.T. dal 01-giu-07 €/mese
7*	200		1.204,42	140,83	173,66	70,42	244,08	36,13	106,55	70,42	314,49	48,18	84,31
6*	180		1.083,98	126,75	161,24	63,38	224,62	32,52	95,89	63,38	287,99	43,36	75,88
5*	150		903,33	105,63	137,75	52,82	190,67	27,10	79,91	52,82	243,36	36,13	63,23
4*	140		843,09	98,58	123,87	49,29	173,16	25,29	74,58	49,29	222,45	33,72	59,02
3*	130		782,88	91,54	114,09	45,77	159,86	23,49	69,26	45,77	205,63	31,32	54,80
2*	117		704,59	82,39	103,88	41,20	145,08	21,14	62,33	41,20	186,27	28,18	49,32
1*	100		602,22	70,42	91,18	35,21	126,39	18,07	53,28	35,21	161,60	24,09	42,16

Integrativo Provinciale Aziende Edili aderenti all'API - 2006
Valori delle indennità

Indennità giornaliera di disagio						
	dal km.	Fino a km.		Al 30 sett. 2006	Dal 01-ott-06	Dal 01-gen-09
1 ^a fascia	6	12		1,37	1,44	1,51
2 ^a fascia	13	18		2,08	2,18	2,29
3 ^a fascia	19	25		2,79	2,93	3,07
4 ^a fascia	26	45		4,63	4,86	5,09
Indennità di trasferta						
	dal km.	Fino a km.		Al 30 sett. 2006	Dal 01-ott-06	Dal 01-gen-09
1 ^a fascia	6	12		1,37	1,44	1,51
2 ^a fascia	13	18		2,08	2,18	2,29
3 ^a fascia	19	25		2,79	2,93	3,07
4 ^a fascia	26	45		4,63	4,86	5,09
5 ^a fascia	48	65		6,53	6,86	7,18
6 ^a fascia	66	100		8,31	8,73	9,14
7 ^a fascia	oltre 100			11,88	12,47	13,07
8 ^a fascia	oltre 100	con permott.		16,04	16,84	17,64
Indennità di trasporto						
				Rimborso per kilometro		
				Al 30 sett. 2006	Dal 01-ott-06	Dal 01-gen-09
				€	€	€
Auto	propria	benzina		0,15	0,17	0,18
Auto	propria	diesel		0,14	0,17	0,18
				Rimborso giornaliero		
				Al 30 sett. 2006	Dal 01-ott-06	Dal 01-gen-09
				€	€	€
Mezzo	aziendale			1,42	1,56	1,63
Indennità sostitutiva di mensa						
				Al 30 sett. 2006	Dal 01-ott-06	Dal 01-gen-09
				€/giorno	€/giorno	€/giorno
				3,56	4,00	4,20

Tabella 2